

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2083

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **PETTARIN**

Norme per la tutela della minoranza linguistica friulana della regione Friuli Venezia Giulia

*Presentata il 2 settembre 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il compito del legislatore è quello di dare risposte alle istanze dei cittadini e di tutelare, se ritenute meritevoli, le peculiarità e le specificità territoriali.

La presente proposta di legge intende dare attuazione agli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, all’articolo 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), nonché ai principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992 a Strasburgo, ispirandosi a quanto sancito dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, sottoscritta a Strasburgo nel 1995. Tra i diversi principi ispiratori trasmessi dalla Carta costituzionale e dagli atti citati, ve ne è in particolare uno, definito dalla Carta del 1992, che mi permetto di chiedervi di tenere a

mente nel corso della lettura della presente proposta di legge: il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie deve essere considerato come un’espressione di ricchezza culturale e identitaria, all’interno dell’inscindibilità dello Stato italiano.

L’intendimento della presente proposta di legge è dunque quello di ampliare le opportunità che lo Stato italiano ha di rispettare la propria Costituzione e di onorare gli impegni assunti a livello internazionale.

Questa proposta di legge trova il proprio fondamento in ragioni storiche, geografiche, linguistiche e persino giuridiche e costituzionali di questa parte d’Italia che devono essere ben considerate da parte del Parlamento.

La specificità storica del Friuli Venezia Giulia trae origine dalla fondazione della città romana di Aquileia, nel 181 avanti

Cristo, una città che proprio quest'anno celebra il ventiduesimo secolo dalla propria fondazione.

La posizione geografica e la crescita dei commerci fecero di Aquileia un importante municipio romano, tanto da divenire capitale della *regio X Venetia et Histria*. Come sempre accade, la convivenza e l'assimilazione tra le popolazioni celtiche e venetiche preesistenti e i colonizzatori romani diedero avvio a un processo di trasformazione linguistica che dal latino portò alla creazione di una lingua propria del territorio. La specificità linguistica del latino aquileiese ci viene confermata addirittura nel IV secolo da San Girolamo, il quale nel suo « *Liber de viris illustribus* » (c. 97: *Patrologia Latina*, t. XXIII, colonne 735-738) ricorda che il vescovo di Aquileia Fortunaziano, per la prima volta in Italia, scrisse un commento dei Vangeli nel *rusticus sermo*, cioè nel linguaggio del popolo, quindi nel latino regionale.

Queste peculiarità linguistiche si svilupparono nel corso dei secoli anche a seguito delle continue invasioni che il territorio del Friuli Venezia Giulia ebbe a subire: popoli barbari, longobardi, ungari, colonizzazioni slave, invasioni turchesche e dominazioni straniere, oltre a portare distruzioni, devastazioni e indicibili sofferenze alle popolazioni locali, portarono anche dei prestiti linguistici che fanno del territorio del Friuli Venezia Giulia un *unicum* che non trova paragone in nessuna parte non solo d'Italia ma nemmeno d'Europa: in particolare nella lingua friulana, sulla base di un substrato prelatino, si trovano infatti elementi linguistici tipici delle lingue germaniche, oltre a prestiti linguistici e sintattici di tutte le lingue dei popoli che passarono dalla regione.

Questa caratterizzazione regionale ebbe poi conferma nell'XI secolo – all'epoca della lotta per le investiture tra il Papato e l'Impero – quando l'imperatore Enrico IV conferì al Patriarca di Aquileia la funzione di Duca del Friuli, una peculiarità che durò fino alla conquista veneziana del 1420 e all'assoggettamento del territorio goriziano agli Asburgo nel 1500.

La separazione amministrativa dei due territori perdurò, di fatto, fino alla fine della prima guerra mondiale, nel 1918, quando il Friuli si trovò nuovamente unito sotto il Regno d'Italia. Ecco quindi che, in questo spirito di ritrovata unità, nacque a Gorizia nel 1919 la Società filologica friulana, un'istituzione culturale che si dedica da un secolo alla valorizzazione della lingua friulana, la stessa lingua friulana che è risorta, assieme alla gente friulana, dalle macerie del terremoto che devastò il Friuli nel 1976, nonché assieme all'università degli studi di Udine, l'unica università italiana nata per volere popolare con oltre 125.000 firme raccolte sotto le tende dei terremotati nell'autunno e nell'inverno del 1976 e istituita con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Non solo. Il Friuli Venezia Giulia per tutto il novecento è stato protagonista della storia d'Italia: come non ricordare che i principali campi di battaglia della prima guerra mondiale sono stati le pietraie del Carso, la valle dell'Isonzo e poi la Carnia e, dopo la rotta di Caporetto, tutto il Friuli che venne occupato dalle forze imperiali.

Ancora, dal primo dopoguerra fino alla fine della seconda guerra mondiale e ancora fino ai Trattati di Londra del 1954 e di Osimo del 1975, il confine orientale d'Italia, interamente situato nel Friuli Venezia Giulia, si trovò ad essere non solo un confine di Stato, ma un confine tra due blocchi sia linguistici sia economici e politici distinti e contrapposti e tra popolazioni con lingue diverse ma con comuni costumi e simili tradizioni, che da secoli convivevano pacificamente e si trovarono d'un tratto contrapposte.

Tale situazione ebbe termine solo con la caduta dei regimi totalitari del 1989, a cui seguirono l'indipendenza della Repubblica di Slovenia nel 1991 e il suo successivo ingresso, nel 2004, nell'Unione europea.

A fronte di questo crogiolo di popoli, lingue, culture e tradizioni che è il Friuli Venezia Giulia, lo Stato italiano come è intervenuto?

Con il riconoscimento, nell'Assemblea costituente, dell'autonomia speciale alla regione Friuli Venezia Giulia. Una brillante intuizione di Tiziano Tessitori: egli convinse, il 27 giugno 1947, gli altri Padri costituenti a questo fondamentale obiettivo, purtroppo sospeso fino al ritorno di Trieste all'Italia e attuato solo nel 1963 con uno statuto di autonomia che, tra le cinque specialità regionali, è senza dubbio il meno ambizioso.

Le stesse altre provvidenze garantite dallo Stato italiano nel secondo novecento si sono per lo più limitate a prevedere un « risarcimento » per la presenza e il presidio da parte dell'esercito dell'unico confine italiano tra blocchi politici contrapposti.

Non è dunque un caso che le norme sulle minoranze linguistiche videro la luce solo al termine della « guerra fredda », con la legge n. 482 del 1999, che tutela tutte le minoranze linguistiche italiane, e con la legge n. 38 del 2001, che tutela la minoranza linguistica slovena.

È arrivato, quindi, il momento storico e politico per completare questo riconoscimento dell'autonomia regionale, con il riconoscimento della specialità dell'identità del popolo friulano. Si ricorda, in proposito, che l'autonomia del Friuli Venezia Giulia trova la propria ragione d'essere nell'articolo 6 della Carta costituzionale, una norma che tutela tutte le minoranze e le comunità linguistiche, indipendentemente dal loro essere o no anche minoranze nazionali.

Questo progetto di legge, in attesa di una profonda e non più dilazionabile revisione dello statuto di autonomia del Friuli Venezia Giulia, intende proporre degli interventi per rafforzare l'autonomia in diversi settori, nonché riconoscere la peculiarità dell'identità friulana all'interno dello Stato italiano.

I punti caratterizzanti della presente proposta di legge sono:

a) le aree di riferimento nelle quali attuare le misure di tutela previste;

b) l'individuazione dei meccanismi necessari per garantire l'uso della lingua friulana nelle amministrazioni locali e nei rapporti con i cittadini;

c) l'istituzione di un fondo speciale per il sostegno e la promozione delle attività culturali della minoranza linguistica friulana.

Gli articoli 1 e 2 contengono disposizioni di carattere programmatico che si richiamano alle norme costituzionali e alle norme del diritto internazionale.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del Comitato istituzionale paritetico per la minoranza linguistica friulana.

L'articolo 4 individua le aree di riferimento territoriale in cui le misure di tutela devono essere applicate, alle condizioni e con le modalità indicate nei successivi articoli.

L'articolo 5 delega il Governo a emanare un testo unico delle disposizioni legislative sulla minoranza linguistica friulana.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 concernono il diritto all'uso pubblico della lingua friulana, riconoscendo ai cittadini della regione Friuli Venezia Giulia il diritto di utilizzare la lingua friulana nei rapporti con la pubblica amministrazione, presso gli organi elettivi, nonché, accanto alle indicazioni in lingua italiana, nelle insegne pubbliche e nella toponomastica.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 regolano l'uso della lingua friulana nelle scuole di ogni ordine e grado, stabiliscono le norme organizzative concernenti la collaborazione tra l'amministrazione scolastica e la regione Friuli Venezia Giulia e determinano in 700.000 euro il contributo a carico dello Stato per le attività didattiche e di ricerca scientifica promosse dall'università degli studi di Udine.

L'articolo 14 prevede la possibilità di garantire pari tutela alla minoranza linguistica friulana e alla minoranza linguistica slovena nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

L'articolo 15 stabilisce in 11 milioni di euro il contributo a carico dello Stato per il sostegno delle attività e iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali della minoranza linguistica friulana, che

si completano con quanto previsto ai successivi articoli 16 e 17, che prevedono, rispettivamente, l'istituzione del Museo della storia del Friuli e il riconoscimento del Teatro stabile friulano come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica.

Gli articoli 18 e 19 tutelano il patrimonio storico e artistico del Friuli Venezia

Giulia, nonché gli interessi sociali, economici e ambientali della stessa regione.

L'articolo 20 prevede la fondazione dell'Istituto per le minoranze linguistiche d'Italia.

Gli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 recano disposizioni varie.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Riconoscimento della minoranza linguistica friulana)*

1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica friulana presente nella regione Friuli Venezia Giulia e nella regione Veneto, ai sensi degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in conformità ai principi generali dell'ordinamento e ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica friulana si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Adesione ai principi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie)*

1. La presente legge prevede disposizioni per la tutela della minoranza linguistica friulana in conformità a quanto disposto dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, e ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:

a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;

b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua regionale o minoritaria;

c) la necessità di un'adeguata tutela delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;

d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

### Art. 3.

*(Comitato istituzionale paritetico per la minoranza linguistica friulana)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato istituzionale paritetico per la minoranza linguistica friulana, di seguito denominato « Comitato », composto da dieci membri, di cui almeno cinque cittadini di lingua friulana.

2. Fanno parte del Comitato:

a) due membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua friulana;

b) due membri nominati dalla giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, designati dalle istituzioni e dalle associazioni più rappresentative della minoranza linguistica friulana;

c) due membri nominati dall'assemblea della comunità linguistica friulana;

d) quattro membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua friulana, nominati dal consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia con voto limitato.

3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Udine.

4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 4.

*(Ambito territoriale di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, alle condizioni e con le modalità indicate nella medesima legge, nel territorio in cui la minoranza linguistica friulana è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati compresi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta dal Comitato, entro diciotto mesi dalla data della sua costituzione, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati. La tabella è approvata con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre la tabella di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto, la tabella stessa è predisposta entro i successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 22.

Art. 5.

*(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza linguistica friulana della regione Friuli Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le disposizioni della presente legge.

Art. 6.

*(Nomi, cognomi e denominazioni friulani)*

1. Gli appartenenti alla minoranza linguistica friulana hanno il diritto di dare ai

propri figli nomi friulani. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e il proprio cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia friulana in tutti gli atti pubblici.

2. Il diritto alla denominazione, agli emblemi e alle insegne in lingua friulana spetta alle imprese e alle altre persone giuridiche nonché agli istituti, agli enti, alle associazioni e alle fondazioni friulani.

#### Art. 7.

*(Uso della lingua friulana nella pubblica amministrazione)*

1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza linguistica friulana presente nel territorio di cui all'articolo 1 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua friulana nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel medesimo territorio e competenza nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, secondo le modalità previste dal comma 4 del presente articolo. È riconosciuto, altresì, il diritto di ricevere risposta in lingua friulana:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto, avviati su richiesta di cittadini di lingua friulana e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del citato comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti in-

terni con l'amministrazione di appartenenza.

3. Nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati, su richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e friulana sia nella sola lingua italiana. L'uso della lingua friulana è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

4. Nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, gli enti funzionali dello Stato, la regione Friuli Venezia Giulia, gli enti locali, le aziende e le società partecipate sono tenuti a garantire pari dignità a tutte le lingue minoritarie usate negli stessi territori.

5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo. Nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le singole amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consorziata, un ufficio destinato ai cittadini, anche residenti in territori non compresi nella predetta tabella, che intendono avvalersi delle disposizioni dei citati commi 1, 2 e 3.

6. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico interesse sono disciplinate mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati, d'intesa con il Comitato.

7. Nell'ambito della propria autonomia statutaria, i comuni e gli enti locali territoriali sovracomunali di qualsiasi tipologia

o le province, ove esistenti, provvedono all'eventuale modifica e integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

8. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 4.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

9. La regione Friuli Venezia Giulia, gli enti locali dei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4 e altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per l'attuazione del presente articolo, sentito il Comitato.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato, sono determinati i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati.

#### Art. 8.

*(Uso della lingua friulana negli organi elettivi)*

1. Negli organi collegiali elettivi e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua friulana negli interventi orali e scritti, nonché nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni e interpellanze, compresa l'eventuale attività di verbalizzazione. Le relative modalità di attuazione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli organi e delle assemblee interessati.

2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana degli interventi orali e scritti di cui al comma 1.

3. I componenti degli organi e delle assemblee di cui al comma 1 possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono incaricati anche in lingua friulana, su richiesta degli interessati.

4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4 è ammesso l'uso congiunto della lingua friulana e della lingua italiana.

## Art. 9.

*(Insegne pubbliche e toponomastica)*

1. Con decreto del presidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, sulla base della proposta del Comitato e sentiti gli enti interessati, è approvato, sulla base della tabella di cui all'articolo 4, l'elenco dei comuni, delle frazioni di comune, delle località e degli enti in cui l'uso della lingua friulana è previsto, in aggiunta a quella italiana, nelle insegne degli uffici pubblici, nella cartografia ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche nonché nei gonfaloni. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle indicazioni toponomastiche e alla segnaletica stradale.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

## Art. 10.

*(Competenze della regione Friuli Venezia Giulia in materia di istruzione)*

1. Al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione, la piena tutela delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia, la regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire a livello nazionale, esercita la potestà legislativa ad essa spettante ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 6, numero 1), dello statuto speciale di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, adottando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

a) modalità dell'inserimento della lingua friulana nell'insegnamento impartito nell'ambito dell'orario curricolare obbligatorio determinato, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado situate nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4 della presente legge;

b) integrazione delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di

istruzione e formazione, anche mediante l'introduzione di specifici indicatori di valutazione, per la rilevazione dei risultati dell'insegnamento di cui alla lettera *a*), ferme restando la disciplina statale e la competenza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione in materia di valutazione degli apprendimenti;

*c*) predisposizione di iniziative integrative per la formazione e l'aggiornamento dei docenti che svolgono l'insegnamento di cui alla lettera *a*), nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

*d*) misure di attuazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, in relazione al loro contesto culturale, economico e sociale;

*e*) specifiche provvidenze a sostegno dell'istruzione nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, in ragione delle esigenze territoriali;

*f*) estensione dell'offerta formativa nella lingua friulana agli adulti nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, nell'ambito del sistema di istruzione degli adulti e in raccordo con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

*g*) iniziative di collaborazione con le università e con gli istituti tecnici superiori della regione per favorire l'integrazione dell'offerta formativa, in funzione delle specificità culturali, economiche e sociali dei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4;

*h*) provvidenze per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti provenienti dai territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, ove necessarie per assicurare la fruizione dei livelli essenziali in relazione a tale diritto.

#### Art. 11.

*(Collaborazione tra l'amministrazione scolastica e la regione Friuli Venezia Giulia)*

1. La regione Friuli Venezia Giulia collabora con l'ufficio scolastico regionale per

il Friuli Venezia Giulia al fine di garantire un armonico inserimento della lingua friulana nel sistema scolastico dei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4 e di coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo.

2. La regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4.

3. Presso l'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia è istituito un ufficio speciale per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua friulana.

4. All'ufficio speciale di cui al comma 3 è assegnato preferibilmente personale che sia in possesso di adeguata conoscenza della lingua friulana.

5. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua friulana è istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua friulana, presieduta dal direttore dell'ufficio speciale di cui al comma 3. La composizione, le modalità di nomina e il funzionamento della Commissione sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana, istituita dall'articolo 13 della legge della regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, può presentare proposte ed esprimere pareri all'ufficio speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

#### Art. 12.

##### *(Edilizia scolastica)*

1. La regione Friuli Venezia Giulia, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti

in materia di edilizia scolastica, adotta le misure programmatiche necessarie per assicurare un'adeguata distribuzione degli edifici scolastici nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4 in relazione alla loro popolazione scolastica.

Art. 13.

*(Università degli studi di Udine)*

1. L'università degli studi di Udine, nell'ambito della propria missione istitutiva, può promuovere attività organiche, nella didattica e nella ricerca scientifica, sulla cultura, sulla lingua, sulle tradizioni e sulla storia del Friuli, con particolare attenzione alla formazione del personale docente della scuola.

2. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, l'università degli studi di Udine è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma triennale con la regione Friuli Venezia Giulia, in base a indicazioni concordate e definite con il Comitato.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 14.

*(Servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. Nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono garantite le medesime condizioni per la tutela della minoranza linguistica friulana e della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 15.

*(Istituzioni e attività della minoranza linguistica friulana)*

1. La regione Friuli Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e

associazioni rappresentative della minoranza linguistica friulana. A tale fine, la regione consulta le istituzioni, anche di natura associativa, della medesima minoranza. Per le finalità di cui al presente comma lo Stato assegna ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli Venezia Giulia.

2. Al fondo di cui al comma 1 sono destinati 3.700.000 euro per l'anno 2020 e 7.300.000 euro per l'anno 2021. Per gli anni successivi, l'ammontare del fondo è determinato annualmente dalla legge di bilancio.

#### Art. 16.

##### *(Museo della storia del Friuli)*

1. Al fine di promuovere la conoscenza delle vicende storiche del Friuli, in particolare da parte delle nuove generazioni, è istituito il Museo della storia del Friuli, con sede a Udine, che può essere gestito anche attraverso un'apposita convenzione con gli enti locali e gli istituti culturali del territorio.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

#### Art. 17.

##### *(Teatro stabile friulano)*

1. Fermo restando quanto previsto in materia dalla legislazione nazionale, l'associazione « Teatri stabil furlan » è riconosciuta come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica, anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato.

#### Art. 18.

##### *(Tutela del patrimonio storico e artistico)*

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la regione Friuli Venezia Giulia, gli enti locali territoriali sovracomunali di qualsiasi tipologia o le province, ove esi-

stenti, e i comuni dei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4 possono adottare misure integrative di tutela delle caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza linguistica friulana, sia con riferimento ai monumenti storici e artistici, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme di espressione della cultura della popolazione friulana, compresi progetti di carattere interculturale.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e con le altre associazioni rappresentative della minoranza linguistica friulana.

#### Art. 19.

*(Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali)*

1. Nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali locali.

2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il Comitato, negli organi consultivi competenti deve essere garantita un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica friulana.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

#### Art. 20.

*(Istituto per le minoranze linguistiche d'Italia)*

1. È istituito l'Istituto per le minoranze linguistiche d'Italia, con sede a Gorizia, come organo di supporto tecnico, giuridico e di ricerca sulle minoranze linguistiche.

2. L'Istituto per le minoranze linguistiche d'Italia collabora con il Governo e con le regioni per l'applicazione delle leggi di tutela delle minoranze linguistiche storiche riconosciute nel territorio della Repubblica

nei settori della scuola, della pubblica amministrazione e dei mezzi di comunicazione.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 300.000 annui euro a decorrere dall'anno 2020.

#### Art. 21.

##### *(Disposizione transitoria)*

1. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 11, comma 5, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2006, n. 288, opportunamente integrata dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia responsabile per l'ambito territoriale della provincia di Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua friulana designati dal consiglio comunale di Udine, con voto limitato.

#### Art. 22.

##### *(Modifiche dell'ambito territoriale di applicazione)*

1. La tabella di cui all'articolo 4 può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Su proposta del Comitato, le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori dei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, in favore dei soggetti appartenenti alla minoranza linguistica friulana, quando si tratti di attività finalizzate alla conservazione e alla promozione della loro identità culturale, storica e linguistica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è comunque garantito l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 limitatamente ai rapporti con gli enti sovramunicipali già operanti secondo le modalità

previste dal comma 4 del medesimo articolo 8.

4. L'elenco previsto dall'articolo 9 può essere modificato con decreto del presidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta del Comitato e sentiti gli enti interessati.

#### Art. 23.

##### *(Disposizioni in materia elettorale)*

1. Le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati stabiliscono norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza linguistica friulana.

#### Art. 24.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 7, 9, 13, 15, 16, 19 e 20, pari a 10.220.000 euro per l'anno 2020, a 13.820.000 euro per l'anno 2021, a 6.520.000 euro per l'anno 2022 e a 6.370.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2020 e 2021 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 25.

##### *(Disposizioni finali)*

1. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale

da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza linguistica friulana inferiore a quello già in godimento in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, si applicano, sentito il Comitato, anche in favore delle minoranze linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 24, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



\*18PDL0080510\*